

 Atto di Consiglio	Attività Produttive e Commerciali	P.G. N.: 26120/2008 N. O.d.G.: 30/2008 N. Archivio: 12 Data Seduta Giunta : 05/02/2008 Data Seduta Consiglio : 11/02/2008 Data Pubblicazione : 13/02/2008 Data Esecutività : 11/02/2008 Immediatamente Esecutivo
Oggetto: PROROGA DEL PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA APPROVATO CON DELIBERA O.D.G. 1/2004.		
Delibera senza parere contabile - Delibera di Consiglio -		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL C O N S I G L I O

Premesso che :

la Legge 13 aprile 1999, n. 108 ha avviato una fase di sperimentazione di nuove forme di diffusione della stampa quotidiana e periodica della durata di diciotto mesi ed ha delegato il Governo ad emanare un Decreto Legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;

il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ha disciplinato il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della Legge n. 108/99;

il citato decreto, all'art. 6, stabilisce che le Regioni emanino gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei Comuni, dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica;

con la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2002, Prog. n. 354, sono stati approvati gli indirizzi regionali per la predisposizione, da parte dei Comuni, dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica;

con delibera consiliare O.d.g. n. 1/2004 esecutiva dal 14 febbraio 2004 il Comune di Bologna ha approvato il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica;

tale Piano di localizzazione ha validità quadriennale dall'esecutività della relativa delibera di approvazione e conseguentemente in scadenza il 14 febbraio 2008;

Atteso che

è stata effettuata l'istruttoria tecnica per valutare le modifiche intervenute nell'assetto del settore sul territorio comunale rispetto a tale strumento di programmazione;

Rilevata la sostanziale irrilevanza dei cambiamenti avvenuti nel territorio circa la programmazione e la localizzazione dei punti vendita in quanto :

rispetto ai dati presentati nel 2004 si registra il mantenimento del trend di decremento della popolazione residente;

in Zona 2 (zona all'esterno dei viali di circonvallazione) è stata rilasciata una sola nuova autorizzazione a fronte di una disponibilità di n. 3 nuove autorizzazioni da rilasciarsi nelle Aree commerciali integrate previste nel Piano programma di attuazione degli interventi relativi alle grandi strutture di vendita approvato con Delibera Consiliare O.d.g. n. 281/00;

si è avuta la chiusura di n. 2 punti vendita interni rilasciati in deroga al contingente numerico;

i dati in merito alle copie vendute forniti dal distributore locale, attualmente l'unico presente sul territorio, evidenziano una netta flessione sia in Zona 1 (zona delimitata dal lato interno dei viali di circonvallazione) che in Zona 2;

si riscontra un sostanziale immobilismo nella rete di vendita in quanto i trasferimenti effettuati sono stati n. 6 in Zona 1 ed n. 8 in Zona 2, di cui rispettivamente 3 e 5 nella stessa via;

Rilevato altresì che

il contributo di Euro 5.000, di cui all'art. 16 del vigente Piano, previsto per il trasferimento da chioschi in negozi si è dimostrato non efficace per la razionalizzazione degli spazi urbani perchè dal 2004 solo 6 operatori ne hanno usufruito trasferendosi in negozi;

Considerato opportuno :

esplicitare le condizioni indicate nel Piano per la previsione di ulteriori punti di vendita affinchè tale aggiornamento avvenga, come indicato nel 2004, in un quadro coerente di azioni strategiche ed integrate con le politiche del commercio e la pianificazione urbana e prevedere che l'aggiornamento dei punti vendita, esclusivi e non, nei seguenti casi:

- in deroga al limite massimo di autorizzazioni rilasciabili per i punti vendita esclusivi (art. 4 pt. n. 4 del capo II rubricato "Disciplina Punti vendita esclusivi"),
- per quelli non esclusivi laddove non sussistano le condizioni di carenza del servizio (art. 17 pt. 2 del capo III rubricato "Disciplina punti vendita non esclusivi")

".....sarà determinato dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo in sede di approvazione di Progetti di Valorizzazione Commerciale e Varianti ai Progetti di Valorizzazione Commerciale, su proposta del Settore Attività Produttive e Commerciali e sentita Commissione consultiva istituita con deliberazione di Giunta Prog. n. 168/03".

Ritenuto opportuno

abrogare la disposizione di cui all'art. 16 del capo II rubricato "Agevolazioni concesse ai fini della riqualificazione urbana nel Centro Storico e nella rimanente parte del territorio comunale" che contempla l'erogazione del citato contributo di Euro 5.000,00 in caso di trasferimento di punti vendita esclusivi da chiosco a negozio;

modificare - integrare sia la disposizione di cui all'art. 4 pt. n. 4 del capo II rubricato "Disciplina Punti vendita esclusivi") sia quella di cui all' art. 17 pt. 2 del capo III rubricato "Disciplina punti vendita non esclusivi" con la previsione che l'aggiornamento*sarà determinato dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo in sede di approvazione di Progetti di Valorizzazione Commerciale e Varianti ai Progetti di Valorizzazione Commerciale, su proposta del Settore Attività Produttive e Commerciali e sentita Commissione consultiva istituita con deliberazione di Giunta Prog. n. 168/03.*";

prorogare la validità del Piano di localizzazione vigente, al fine di creare e mantenere un sistema per la diffusione della stampa quotidiana e periodica che tenga conto delle consuetudini locali ed agevoli l'accesso dei consumatori ai punti vendita dei giornali e riviste, in applicazione della Legge 13 aprile 1999, n. 108, del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 354 e, pertanto, confermare il Piano secondo i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi ivi previsti e così integrati, al fine di fornire un quadro normativo organico agli operatori economici;

Dato atto che :

il presente documento in data 25 gennaio 2008 è stato sottoposto preventivamente al parere della Commissione consultiva istituita con deliberazione di Giunta Prog. n. 168/03, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 11 della deliberazione del Consiglio regionale Prog. n. 354/02;

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato chiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Attività Produttive e Commerciali;

Sentiti i Presidenti dei Quartieri nell'ambito della Conferenza dei Presidenti del 31 gennaio 2008,

Sentita la competente commissione consiliare;

Su proposta del Settore Attività Produttive e Commerciali;

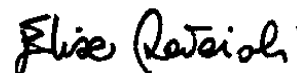
DELIBERA

1. di prorogare il Piano comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica approvato con Delibera consiliare O.d.G. n. 1/2004 adottata il 02/02/2004 ed esecutiva dal

14/02/2004, contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo della Relazione Illustrativa;

2. di approvare le modifiche integrative-sostitutive della disciplina relativa alla previsione di ulteriori punti di vendita in deroga al limite massimo di autorizzazioni rilasciabili sia per quanto riguarda i punti vendita esclusivi (art. 4 pt. n. 4 del capo II rubricato "Disciplina Punti vendita esclusivi") sia per quelli non esclusivi (art. 17 pt. 2 del capo III rubricato "Disciplina punti vendita non esclusivi") così come sopra evidenziate;
3. di abrogare la disposizione di cui all'art. 16 del capo II rubricato "Agevolazioni concesse ai fini della riqualificazione urbana nel Centro Storico e nella rimanente parte del territorio comunale" che contempla l'erogazione del contributo pari ad Euro 5.000,00 nel caso di trasferimento di punto vendita esclusivo da chiosco in negozio;
4. di prevedere che la validità del Piano è di quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
5. di prevedere che al termine del secondo anno dall'esecutività della presente deliberazione si proceda con una fase di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di localizzazione in oggetto, ed eventualmente ad un aggiornamento anticipato, previa concertazione e parere della Commissione consultiva istituita con deliberazione di Giunta Prog. n. 168/03.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere alla proroga del Piano comunale di localizzazione dei punti vendita in scadenza il 14 febbraio 2008.

Il Direttore del Settore
Elisa Ravaioli



Documenti allegati (parte integrante):



Relazione illustrativa - conferma delle previsioni 2004-2008.doc Piano edicole anno 2008.doc

Documenti in atti :